

PRESENTAZIONE ALL'INAIL DELLA DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE

**CIRCOLARE
PAGHE**

N. 3/2025

Circolari precedenti:

N.1 – Bando ISI 2024

*N.2 – Premio Inail:
autocertificazione aziende
artigiane*

Informiamo i signori Clienti che anche **per l'anno 2025 le aziende possono inviare all'INAIL la richiesta di riduzione dei tassi di tariffa**, qualora nell'anno solare precedente (2024) abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

1 - Domanda

La domanda, che deve essere ripetuta ogni anno attraverso apposita istanza telematica sul sito Inail www.inail.it, deve essere inoltrata **entro il 28 febbraio 2025**, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto, tramite **Modello OT23**.

2 - Requisiti

Possono presentare domanda, a prescindere dall'anzianità dell'attività, tutte quelle aziende che rispettano i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b) avere effettuato uno o più degli interventi migliorativi di cui al successivo punto 3. Detti interventi, devono essere migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia di sicurezza;
- c) essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi, così come previsto dalla Circolare INAIL n. 61 del 26.06.2015;
- d) aver applicato integralmente la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e, se presenti, aziendali, oltre agli altri obblighi di legge;
- e) non avere in corso provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- f) essere in possesso della regolarità contributiva nei confronti

di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse edili.

3 – Interventi migliorativi

Gli interventi considerati validi ai fini della concessione del beneficio sono quelli stabiliti dall'Inail sotto riportati:

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)

A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI

A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO

A-6: AMBIENTI DI LAVORO

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE

C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE

C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON

C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE

C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO

D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

Gli interventi sono classificati in due tipologie: A e B (per maggiori dettagli si veda scheda allegata alla presente Circolare), in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale. Per fruire della riduzione l'azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B. Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni, fermo restando l'obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità.

4 – Entità della riduzione dei tassi di tariffa

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della posizione assicurativa territoriale (c.d. PAT), **la riduzione** è applicata nella **misura fissa dell'otto per cento**.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, **la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa** è determinata in **relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio** della medesima PAT, come riportato in tabella:

Lavoratori-anno del triennio della PAT	Riduzione
fino a 10	28%
da 10,01 a 50	18%

da 50,01 a 200	10%
oltre 200	5%

5 – Perdita del beneficio

Qualora, in qualsiasi momento, dovesse essere constatato da parte degli organi di vigilanza la mancanza dei requisiti, l'Inail procede all'annullamento del beneficio, alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e all'applicazione delle vigenti sanzioni.

6 – Conclusione

I Clienti interessati alla presentazione della domanda, sentiti i propri consulenti in materia di sicurezza sul lavoro, **dovranno inviarci il modello OT23 debitamente compilato e sottoscritto**, unitamente ai documenti PDF probanti gli interventi realizzati nel corso dell'anno precedente, per la relativa trasmissione all'Inail. Il provvedimento di accoglimento, o di rigetto, sarà comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Sondrio, 21 gennaio 2025

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI

Lo Studio rimane a disposizione per ogni supporto sull'argomento.